

**LEGGE CIRINNÀ ED I DIRITTI DEL CONVIVENTE
NELL'IMPRESA FAMILIARE**
(*)

Fabio Ronci

1. PREMESSA – 2. LA PRESUNZIONE DI GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI RESE DAL CONIUGE 3. IMPRESA FAMILIARE E CONVIVENZA 4. SULLA APPLICAZIONE IN VIA ANALOGICA DELL'ART. 230 *BIS* C.C. ALLE CONVIVENZE “MORE UXORIO” 5. LA RIFORMA CIRINNÀ ED I SUOI LIMITI: LE PREVISIONI DELLA LEGGE 20.5.2016 N. 76

Il presente articolo, sulla base dei precedenti dottrinari ivi richiamati, si propone di dare conto del dibattito e della situazione esistente nei rapporti fra il convivente e l'impresa del coniuge prima della emanazione della legge sulle unioni civili e le convivenze, analizzandone gli esiti che, nonostante gli auspici, non sono stati adeguatamente recepiti, quanto alle convivenze, nell'art. 230 *ter* c.c. introdotto con la 76/2016, art. 1 n. 46.

1) PREMESSA –L'art. 230 *bis* c.c. è stato emanato con l'approvazione della riforma del diritto di famiglia. Non ha esaurito le diverse aspettative in ordine

ai diritti riconoscibili al collaboratore, ha comunque costituito una innovazione di per sé rilevante nel garantire un adeguato standard di tutela delle prestazioni di lavoro espletate all'interno della famiglia tradizionale e l'impresa del familiare (1).

L'esigenza di disciplinare il lavoro del familiare nell'impresa era già presente nella società rispetto ad interessi che il senso comune valutava meritevoli di protezione, laddove il vincolo affettivo e parentale esistente tra i partecipanti all'impresa imponeva il riconoscimento del lavoro per il quale è stato emanato l'art. 230 *bis* c.c..

Il legame familiare giuridicamente rilevante, oltre che ineludibile presupposto per la configurabilità dell'istituto, ha rappresentato il fine della tutela predisposta con la necessità, riconosciuta dal legislatore, di proteggere il familiare dallo sfruttamento del suo -il più delle volte- “atipico” contributo collaborativo all'impresa familiare (2). La natura integrativa -finanche suppletiva- della

disciplina dei rapporti patrimoniali all'interno della famiglia è risultata chiara nella norma in esame (3). Laddove i protagonisti della vicenda lavorativa, ancorchè legati da rapporti di coniugio, parentela o affinità non avessero provveduto a regolamentare le molteplici forme di collaborazione che caratterizzavano i loro rapporti nell'impresa, trovano con l'introduzione dell'art. 230 *bis* c.c. un'area di tutela per la quale lo svolgimento di qualsiasi attività economico patrimoniale a favore dell'impresa familiare riceve adeguato riconoscimento quale valore di scambio riconosciuto dall'ordinamento, onde tenere ben distinta l'opera dalla soggezione correlata alle potestà del “*pater familias*” (4). L'esigenza di istituire un'argine alle situazioni di sfruttamento che potevano verificarsi all'interno della comunità familiare si è posta assai prima della riforma del '75 laddove la problematica che si esamina rilevava non tanto nel fatto che tra l'imprenditore e il collaboratore sussistesse un vincolo familiare quanto nella circostanza che esisteva un legame a forte impronta soggettiva ed affettiva. Ecco che la “ratio” della norma in esame poteva individuarsi -nei suoi tratti generali- nella tutela del lavoro prestato nella famiglia e nell'impresa familiare in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 1, 2, 35, 36 e 37 cost.

2) LA PRESUNZIONE DI GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI RESE DAL CONIUGE. Per il riconoscimento dell'attività svolta dal coniuge all'interno della impresa familiare la giurisprudenza si è mossa -da sempre- all'interno di una contraddizione, ovverosia del ruolo da

attribuire alla presunzione di gratuità sulla base del vincolo familiare. La Corte regolatrice, nel periodo successivo all'introduzione della disciplina sull'impresa familiare, si è indotta ad affermare che la residua area di vigenza di tale presunzione con riferimento alla convivenza *more uxorio*, imponeva comunque al giudice di dare la più rigorosa dimostrazione del proprio convincimento, nel senso di non eludere la verifica (sola e discriminante) dell'esistenza della comunanza spirituale ed economica analoga a quella che scaturiva dal rapporto matrimoniale (5). Si è affermato che il Giudice era tenuto a dimostrare rigorosamente il proprio convincimento relativo alla gratuità della prestazione (6)

La lettura restrittiva della suddetta presunzione operata dai giudici di legittimità non ha risolto le incertezze e i dubbi in merito alla situazione -nuovamente- creata in seguito al varo dell'art. 230 *bis* c.c., in quanto la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative svolte nel contesto familiare, estesa -soprattutto- alla convivenza *more uxorio*, ha continuato a trovare applicazione soltanto con riguardo a quest'ultima (7). Eppure, considerato anche il bene giuridico tutelato dalla norma, l'introduzione dell'art. 230 *bis* c.c. relativamente ai soggetti ivi indicati avrebbe dovuto condurre a prevedere che, a maggior ragione, tale presunzione non poteva più trovare applicazione per il convivente, soggetto vieppiù debole. In seguito la giurisprudenza, ha progressivamente specificato gli elementi la cui sussistenza poteva giustificare la gratuità delle prestazioni lavorative, da

intendersi come eccezionali (8). Si è affermato che la presunzione di gratuità poteva ancora trovare applicazione allorquando la prestazione lavorativa avveniva nell'ambito di una relazione che preveda un'equa ed effettiva partecipazione agli incrementi patrimoniali della famiglia di fatto (9). Ancora -con un passo di lato- e fatta eccezione per <<l'ipotesi sopra indicata, la prestazione di lavoro non può presumersi gratuita e il convivente che lavora nella e per la famiglia di fatto compie un conferimento di attività che si configura come un'attribuzione patrimoniale priva di "causa giuridica" e apprezzabile residualmente, ricorrendo gli altri elementi costitutivi della fattispecie, sotto il profilo dell'art. 2041 c.c.>> (10). Soluzione evidentemente insufficiente e inadeguata a rispondere all'esigenza di tutela del convivente. Ancora da ultimo Cass. 16.6.2015 n. 12433 nel decidere su di un caso di lavoro domestico e la eccepita gratuità del medesimo da parte dell'imprenditore convivente, ha affermato che <<il solo vincolo affettivo non può bastare a far presumere la gratuità del lavoro svolto, nonostante la prolungata inerzia nel rivendicare la controprestazione retributiva>>. V'è da aggiungere che neppure il vincolo di parentela potrebbe risultare sufficiente, qualora non sia accompagnato dalla verifica, unico vero indicatore, di quella comunanza morale e spirituale in grado di legittimare la gratuità dell'attività lavorativa (11). Si vedrà che l'approdo cui si è giunti con l'introduzione dell'art. 230 *ter* c.c. per la tecnica legislativa utilizzata e per le differenziazioni conservate fra familiare e convivente non ha

pienamente soddisfatto le aspettative.

3) IMPRESA FAMILIARE E CONVIVENZA - La norma di cui all'art. 230 *bis* c.c. al comma 3 è tale da non ingenerare alcun dubbio su quali siano i soggetti tutelati dell'impresa familiare. Solo con l'introduzione dell'art. 230 *ter* c.c. è stata estesa la tutela ai conviventi ma con i limiti che vedremo in appresso. Ancora negli anni '90 la Cassazione affermava che l'art. 230 *bis* c.c., doveva considerarsi norma eccezionale rispetto alle norme generali in tema di prestazioni lavorative e quindi non suscettibile di applicazione analogica e, per altro verso, riteneva infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230 *bis* c.c. nella parte in cui non prevedeva il convivente *more uxorio* tra i soggetti tutelati, posto che l'impresa familiare presupponeva la famiglia legittima e che il matrimonio poneva a carico dei coniugi precisi doveri, mentre la convivenza veniva considerata una situazione di fatto caratterizzata da precarietà (12). La dottrina più accorta affermava che la peculiarità dell'impresa familiare andava ricercata nella necessità di tutelare la collaborazione nelle sue diverse manifestazioni in ragione della natura, dello spessore e della comunione spirituale e materiale esistenti tra le parti del rapporto. Sosteneva come <<la relativa disciplina miri, con l'esplicita enunciazione del carattere residuale, ad apprestare una tutela minima a tutta una serie di situazioni sfortunate in passato di protezione. Sicchè, più che di norma eccezionale, occorresse parlare di norma di copertura a carattere generale>> (13). A tal proposito non

può non considerarsi che l'evoluzione della giurisprudenza ha portato, da ultimo, le Sezioni Unite ad affermare che della previsione di cui all'art. 230 *bis* c.c. è: <<...corretto parlare di un istituto autonomo -cui può riconoscersi natura speciale ma non eccezionale- creato ex novo nell'ambito della riforma del diritto di famiglia con una norma di chiusura della disciplina dei rapporti patrimoniali>> (14).

Per venire al nostro tema, la posizione dei giudici sulla configurabilità di un'impresa familiare fondata sulla famiglia di fatto, si è risolta, nelle varie pronunce, in una diffidenza nei confronti del fenomeno della convivenza nei suoi termini generali, definita come <<una situazione di fatto scelta da chi intende sottrarsi ai doveri di carattere pregnante connessi al matrimonio e riservarsi, invece, la possibilità di un "commodus discessus" (...)>>. Affermazioni che lasciano trasparire un giudizio di riprovazione verso il fenomeno, ponendosi in netta controtendenza con le crescenti aperture e riconoscimenti che si sono registrate sia a livello normativo che giurisprudenziale soprattutto nella tutela del nucleo familiare di fatto. (15).

4) SULL'APPLICAZIONE IN VIA ANALOGICA DELL'ART. 230 *BIS* C.C. ALLE CONVIVENZE *MORE UXORIO*.

–L'identità di presupposti e di *ratio* esistenti nella comunità originata dalla convivenza *more uxorio*, basata anch'essa sulla stabilità degli affetti e su una comunione spirituale e materiale, poteva portare a concludere per l'ammissibilità di un'impresa familiare fondata sulla famiglia di fatto. Si riteneva perlopiù che tale soluzione

poteva scaturire da una interpretazione analogica dell'art. 230 *bis* c.c. (16). Interpretazione ineludibile laddove l'opposta soluzione si poneva in contrasto con gli art. 1, 2, 3, 36 e 37 Cost. (17). Il dibattito che è andato a sviluppandosi intorno alla questione, per lo spessore etico-sociale e religioso degli interessi che ne venivano coinvolti, è rimasto ancora aperto fino all'emanazione della legge sulle unioni civili che attraverso un codicillo al n. 46 dell'art. 1 della legge 76/2016 si è proposta di disciplinare il fenomeno con un risultato che è conseguenza più delle mediazioni politiche che della compiuta risposta alle tematiche ormai sedimentate nella società e nei precedenti e, soprattutto, all'aspettativa di superare la diversità fra famiglia originata dal matrimonio e famiglia di fatto.

Prima dell'intervento legislativo di cui ci occupiamo si preconizzava la possibilità di procedere all'applicazione analogica della norma al fine di applicare il medesimo trattamento al caso non espressamente contemplato dall'art. 230 *bis* c.c. e ciò sempre per perseguire lo scopo di dare effettività ai principi costituzionali ed arginare gli abusi e gli sfruttamenti economico patrimoniali e personali che spesso si verificavano all'interno della comunità familiare comunque intesa. E' ovvio che tali abusi si potevano presentare negli stessi termini tra persone conviventi, anche se non unite in matrimonio. Forse anche con più frequenza in assenza del vincolo matrimoniale. <<Ragion per cui, tenuto conto da un lato, della rilevanza che nell'attuale momento storico ha assunto il fenomeno della famiglia di fatto e,

dall'altro, delle finalità tipicamente protettive perseguite dalla disciplina prevista dall'art. 230 *bis* c.c., appariva postulabile l'applicazione analogica della norma, senza che dovesse farsi discendere, quale logica conseguenza, l'applicazione di tutta la disciplina che regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi>> (18).

5) LA RIFORMA CIRINNÀ ED I SUOI LIMITI: LA PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 1 N. 46 DELLA LEGGE 20.5.2016 N. 76

- Il problema della famiglia non fondata sul matrimonio non si deve porre nei termini di una rigida alternativa tra tutela e non tutela -e quindi come equiparazione totale alla famiglia legittima- ma come esigenza di regolamentazione dei singoli rapporti, siano essi quelli che vedono coinvolti i conviventi tra di loro, ovvero quelli tra genitori e figli o che si sviluppano con i terzi (17). Non può non rilevarsi come la legge sulle unioni civili -nella parte che regola le convivenze di fatto- si è fermata a diverse miglia dalla meta. Se lo scopo era quello di rispondere all'esigenza di realizzare una tutela della persona in quanto tale, la più ampia possibile aldilà dello status, l'art. 230 *ter* c.c. presenta lacune e limiti rispetto alla tutela già prevista nell'art. 230 *bis* c.c. che denotano ancora una volta, come il legislatore abbia voluto mantenere un "rango superiore" alla famiglia tradizionale rispetto a quella che si costituisce spontaneamente, aldilà di qualsiasi vincolo matrimoniale riconosciuto dall'ordinamento. La legge "Cirinnà" intitolata della: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" al n. 46

dell'art. 1 ha stabilito: << art. 230 *ter* (diritti del convivente). Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché gli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato>>.

Balza subito all'evidenza la "sapiente" tecnica legislativa utilizzata attraverso la creazione di una nuova fattispecie dove l'ambito di tutela del convivente è, più circoscritto rispetto alle previsioni oggettive e soggettive contenute nell'art. 230 *bis* c.c. che continuano a valere "solo" per la famiglia tradizionale. Mentre sarebbe stato più opportuno -e semplice-, e per garantire l'effettività della tutela, parificare la figura del convivente a quella del familiare adottando una semplice integrazione di carattere soggettivo ed in specie nel comma terzo dell'art. 230 *bis* c.c. inserendo il convivente fra i soggetti destinatari della norma così dandogli pieno ingresso nello "status familiare". Si è preferito, invece, confezionare una norma autonoma per il convivente escludendo lo stesso da alcuni -importanti- diritti che al familiare, con l'art. 230 *bis* c.c. sono riconosciuti. Dal confronto delle norme si evince come sia stata obliterata nell'art. 230 *ter* c.c. la parte relativa ai c.d. "diritti corporativi" ovvero sia della partecipazione del convivente alle decisioni concernenti l'impiego di utili e degli incrementi nonché quelle

inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa così rimarcando, se c'è ne fosse bisogno, che il convivente non è un familiare nel senso di rapporto fondato sul matrimonio-atto.

Poichè l'art. 230 *bis* c.c. nell'intenzione del legislatore è stato prevalentemente preordinato alla salvaguardia del bene "lavoro" -che non muta la propria ontologia a seconda del soggetto coniuge o puro convivente che lo svolga-, è incomprensibile come non si sia proceduto ad una semplice integrazione dell'art. 230 *bis* c.c. comma terzo attraverso l'equiparazione agli effetti della norma e sempre che ricorra una struttura imprenditoriale, del convivente al coniuge (19).

Non è stata prevista -come nella fattispecie di cui all'art. 230 *bis* c.c.- la possibilità (necessità) di liquidare in denaro il convivente alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione di lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Nell'art. 230 *ter* c.c. si riconosce -e si determina- la partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché gli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, nella misura che andrà "*commisurata al lavoro prestato*" mentre l'art. 230 *bis* c.c. adotta una terminologia più ampia e omnicomprensiva e cioè riconosce il diritto del familiare: "*in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato*". A parere di chi scrive la distinzione non è di poco conto laddove il richiamo alla "*commisurazione del lavoro prestato*" è qualcosa di più circoscritto ed apprezzabile solo attraverso canoni quantitavistici affidati alla capacità della dimostrazione a

carico del convivente, mentre il riferimento alla "*quantità e qualità del lavoro prestato*" di cui all'art. 230 *bis* c.c. evoca criteri ben più ampi e comprensivi delle varie modalità -riconoscendone la rilevanza- della collaborazione prestata. Ci sarà materia per controversie che erano evitabili solochè si fosse avuto riguardo del dibattito dottrinario e giurisprudenziale venuti ad affermare nel tempo, adottando una mera aggiunta soggettiva alle previsioni del comma 3° dell'art. 230 *bis* c.c.

Quello che balza ancora di più all'attenzione e la scomparsa nell'art. 230 *ter* c.c. del diritto al mantenimento del beneficiario che è invece previsto nell'art. 230 *bis* c.c.

Invero lo si ritrova -isolato dal contesto- al n. 65 dell'art. 1 L. 76/2016 laddove si prevede "*in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'art. 438, secondo comma c.c.*". Come è agevole rilevare al convivente non è riconosciuto in sé il diritto al mantenimento, all'assistenza morale e materiale così come intesa dagli artt. 143 c.c. e 146 e segg. c.c. di cui godono le persone regolarmente sposate ed ora le parti dello stesso sesso nelle unioni civili, art. 1 n.11 L. 76/2016. Il diritto è riconosciuto al convivente "*de residuo*", a seguito di cessazione della convivenza e se in stato di bisogno e non in grado di

provvedere al proprio mantenimento. In questo modo il legislatore invece di mettere le ali a quell'esigenza non solo laica e costituzionalmente orientata (art. 1, 2, 3, 36, 37 Cost.) di riconoscere le convivenze di fatto, ha posto limiti che neanche il ricorso all'analogia od alla più illuminata interpretazione consentiranno di superare.

Quello stesso legislatore all'art. 1 e n. 50 e segg.ti L. 76/2016 ha previsto la "negoziante" del rapporto di convivenza prevedendo, tautologicamente, -poiché nulla vietava anche prima ai conviventi di negoziare i termini della convivenza- che "i conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza". Va da sé che tale previsione non può essere sostitutiva della portata dei diritti del familiare riconosciuti dall'art. 230 bis c.c. per i limiti previsti dall'art. 1 n. 65 che espone il convivente, quando in asimmetria di ruolo e/o capacità economica inferiore, alla merce dell'altro laddove all'art. 59 L. 76/2016 alla lettera b è previsto il recesso unilaterale dal contratto di convivenza. Insomma, è evidente come il dibattito e le aspettative che lo hanno alimentato siano andate deluse dalla riforma delle convivenze nell'ambito esaminato. E' evidente come il convivente resti titolare di diritti ed aspettative inferiori rispetto al familiare secondo la previsione di cui all'art. 230 bis c.c., laddove gli sono stati riconosciuti (limitati) diritti patrimoniali legati -in ogni caso- al "durante" della convivenza ma non funzionali alla sua tutela in ordine alla qualità ed all'effettivo risultato del contributo reso

ed alla possibilità di partecipare agli indirizzi familiari.

BIBLIOGRAFIA

1) Giordano, "Sulla tutela del lavoro nella famiglia: spunti per una lettura unitaria dell'impresa familiare tra diritto sostanziale e processo; diritto di famiglia e delle persone" 2016, 01, 0341

Corsi "Impresa in famiglia, impresa familiare e società, Giurisprudenza Commerciale", 2015, 03, 0522.

Balestra "attività d'impresa e rapporti familiari" Padova 2009, 223.

2) Rescigno, "Sull'impresa familiare e il lavoro nella famiglia", Dir. Fam. Pers. 1978, 938, Balestra, cit. 108.

3) Balestra, "Attività d'impresa e rapporti familiari", cit. pag. 138, ivi ampie citazioni che danno conto dello stato di dottrina e giurisprudenza sul tema.

4) Giordano "Sulla tutela del lavoro nella famiglia", cit. pag. 342, Menghini "Lavoro familiare e nell'impresa familiare", in Carinci (diretto da) Diritto del lavoro Commentario, Torino, 1988, 71.

5) Voza "Lavoro domestico e presunzione di gratuità: non basta l'affetto" in "Rivista Italiana di diritto del lavoro" 2016, 150, in nota a Cass. 16.6.2015n. 12433, sez. lav., Giordano, cit, p. 343.

6) De Filippis "Trattato di diritto di famiglia", Padova 2002, 372; Cass. 16 giugno 1978, n. 3012, in "Foro It", 1978, I, col. 2137.

7) Sul lento superamento della presunzione di gratuità da ultimo Voza in "Rivista Italiana di diritto del lavoro" cit. 153; diffusamente Balestra "Attività d'impresa e rapporti familiari"

cit. pag. 133 e segg. il quale sostiene: *“Non par dubbio che alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate e, soprattutto, della portata innovativa dell’art. 230 bis c.c., debba essere abbandonato il tradizionale modo di ragionare secondo cui è necessario l’accordo delle parti al fine di configurare l’onerosità della relazione lavorativa tra familiari. Questo perché l’art. 230 bis c.c. ha comportato un radicale rovesciamento di prospettiva, rendendo onerosa la prestazione senza la necessità che essa venga attratta nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato. Una siffatta portata innovativa non pare tuttavia essere stata adeguatamente valutata dagli interpreti, i quali sovente continua(va)no ad impostare la problematica secondo la tradizionale ed ormai superata prospettiva in virtù della quale il diritto alla retribuzione può trovare la propria fonte unicamente nel rapporto di lavoro subordinato....”* Rescigno *“Collaborazione dell’impresa e lavoro nella famiglia”* in *“Atti della tavola rotonda”*, Sassari 18-20 marzo 1976 p.114.

8) Cass, 17 febbraio 1988 n. 1701 fra altre. Tale indirizzo si è inserito in un orientamento pressochè costante, che riteneva il lavoro svolto in ambito familiare tra persone conviventi, anche solo more uxorio, in un contesto di mutua assistenza e solidarietà e considerato generalmente gratuito, salvo il raggiungimento della prova dell’onerosità in termini rigorosi (Cass. 2 agosto 1962 n. 2311; Cass. 24 Marzo 1977 n. 1161; Cass. 17 luglio 1979 n. 4221.

9) Balestra *“Attività di impresa e rapporti familiari”* cit, 209.

10) Balestra, cit 210; Trib. Milano 5 ottobre 1988 in Lav ’80, 1989, 206 in nota 43

11) Cass. 2 agosto 2010, n. 17992, Cass. 29 novembre 2010, n. 24130, D&G Online, 2010.

12) Balestra, cit, 212, ivi ampie citazioni; Cass. 2.5.1994 n. 4204; Cass. 29.11.2004 n. 22045

13) Giordano *“Sulla tutela del lavoro nella “famiglia”*. Spunti, cit. pag. 345.

14) Cass. Sez. Un. 6.11.2014 n. 23676

15) Balestra *“La famiglia di fatto”* Padova, 2004, 214

16) Balestra, cit; Bianca *“Diritto civile”*, Milano 2009, 441; Furguele *“Libertà e famiglia”*, Milano 1979, 289

17) Per il radicamento dell’art. 230 bis c.c. nella necessità costituzionale di salvaguardare il lavoro, segnatamente in relazione agli artt. 1, 35, 36 e 37 cost. Giordano, cit. 342; Auletta *“Diritto di famiglia”* Torino, 2014, 309. Per la salvaguardia attraverso la tutela del lavoro della libertà e dignità del soggetto Rodotà *“Il diritto di avere diritti”* Roma-Bari, 2012, 179 SS

18) Sull’assenza di un generale riconoscimento normativo delle convivenze di fatto, giammai assimilabili, per i caratteri che le connotano e la stessa libertà di scelta dei soggetti coinvolti, alle famiglie fondate nel matrimonio.: Dalla Torre *“Ancora sulla famiglia di fatto”* in *“Iustitia”* n. 1/2001, 2 che sostiene il “...paradosso per il quale con il riconoscimento delle convivenze di fatto, si andava ad attribuire loro diritti e doveri che sono propri del matrimonio, venendo così ad essere soppressa ogni libertà di non obbligarsi, ogni possibilità di scelta tra stato matrimoniale e stato non matrimoniale;

cioè sarebbe venuta ad essere sconfitta proprio quell'idea libertaria che è alla fonte delle stesse rivendicazioni al riguardo" Balestra, cit pag. 215.

19) Giordano, cit, 347